

DIRETTIVE PER L'ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO E DEGLI EVENTUALI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX D.LGS. 175/2016.

Le presenti direttive sono rivolte agli enti di cui all'allegato A1 alla L.R. 30/2006 (Enti dipendenti, ALER, Enti sanitari) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 6010 del 01.03.2022: si compongono di due sezioni, la prima relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente e al conseguente eventuale piano di razionalizzazione, la seconda relativa all'attuazione del piano di razionalizzazione eventualmente adottato nell'anno precedente.

SEZIONE 1 - ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO ED EVENTUALI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

E' opportuno richiamare le disposizioni dettate dall'art. **20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175** in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: la norma prevede (comma 1) che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti stabiliti dallo stesso articolo al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione (comma 2 dell'art. 20) sono adottati qualora in **sede di analisi degli assetti societari** siano rilevate le seguenti condizioni:

1. La società non svolge attività di produzione di beni e servizi **strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali** (art. 4, comma 1, richiamato dall'art. 20, comma 2, lett. a).
2. La società, nei limiti della produzione di beni e servizi **strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, non svolge una delle seguenti attività tassativamente previste: produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra pubbliche amministrazioni; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; autoproduzione di beni e servizi strumentali all'amministrazione socia; servizi di committenza (art. 4, comma 2, richiamato dall'art. 20, comma 2, lett. a).
3. Mancanza di **dipendenti o numero di amministratori** superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b).
4. Svolgimento di **attività analoghe o similari** a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c).
5. **Fatturato medio**, nel triennio precedente, non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d).

6. **Risultato negativo** per quattro dei cinque esercizi precedenti, ad eccezione di partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma2, lett. e).
7. Necessità di **contenimento dei costi** di funzionamento o di **aggregazione** di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 (art. 20, comma2, lett. f), g).

La sussistenza di una o più delle condizioni stabilite dall'art. 20 comporta l'obbligo di **predispensione del piano di riassetto delle partecipazioni, corredato da apposita relazione tecnica che indichi specificamente modalità e tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione previste** (art. 20, comma 2).

Nel caso in cui gli Enti in indirizzo:

- **NON DETENGANO** partecipazioni societarie, dovranno comunque darne comunicazione con nota indirizzata alla DG PRESIDENZA - UO PRESIDIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL SIREG, alla DG CASA E HOUSING SOCIALE (per le ALER) e alla DG WELFARE (per gli Enti sanitari) **ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2022. Resta comunque a carico di ogni singolo Ente la comunicazione di assenza partecipazioni al MEF e alla Corte dei Conti**, prescritta dall'art. 20, comma 1;

- **DETENGANO**, direttamente o indirettamente partecipazioni societarie, procederanno, attraverso specifico provvedimento, all'analisi dell'assetto complessivo delle stesse, redigendo, qualora ne ricorrano i presupposti, il piano di razionalizzazione comprensivo della relazione tecnica; il provvedimento debitamente approvato sarà inviato alla DG PRESIDENZA - UO PRESIDIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL SIREG, alla DG CASA E HOUSING SOCIALE (per le ALER) e alla DG WELFARE (per gli Enti sanitari) entro il termine del **30 NOVEMBRE 2022. Resta comunque a carico di ogni singolo Ente la comunicazione del provvedimento al MEF e alla Corte dei Conti**, prescritta dall'art. 20, comma 3.

SEZIONE 2 - ATTUAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

L'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 (comma 4) prescrive l'obbligo di procedere annualmente all'approvazione di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie eventualmente adottato nell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

Nel caso in cui Enti in indirizzo abbiano approvato, nell'anno 2021, un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute o abbiano ancora in corso l'attuazione di piani approvati negli anni precedenti, **trasmetteranno la relativa documentazione unitamente alle comunicazioni indicate nella Sezione I entro gli stessi termini**. Anche per questo provvedimento **restano a carico di ogni singolo ente la comunicazione al MEF e alla Corte dei Conti**, prescritte dall'art. 20, comma 4.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI REGIONALI

È opportuno, infine, ricordare, che:

- L'art. 8, comma 2 della LR 8 luglio 2016, n. 16 stabilisce che “Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le **ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società** o ad altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente...”.
- le direttive agli **ENTI DIPENDENTI**, approvate con DGR 5737 del 21.12.2021, prevedono che la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni è di esclusiva competenza di Regione Lombardia.